

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1952, N. 29

Ricostituzione del Comune di Padergnone¹

Art. 1

Il Comune di Padergnone, aggregato a quello di Vezzano con R.D. 11 marzo 1928, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

¹ In B.U. 5 settembre 1952, n. 19.
